

Milano, 22.11.2007

Richieste di modifiche al decreto legislativo 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione)

Emendamento

Art. 2 c. 1 lettera o), aggiungere dopo la parola “abitanti” la locuzione “*indipendentemente dalla distribuzione territoriale degli stessi*”;

Ratio: il chiarimento ha la finalità di definitivamente chiarire la norma di riferimento, scongiurando il ripetersi di eccezioni proposte dalla magistratura penale in ordine al preteso debordamento del segnale delle emittenti dall'iniziale ambito concessorio, definito territorialmente nell'allegato al decreto ministeriale. Va infatti sottolineato che, a causa di una persistente svista giuridica, le emittenti radiofoniche vengono a tutt'oggi definite “concessionarie” nonostante i decreti concessori rilasciati tra il 1994 ed il 1995 per una durata di sei anni abbiano perduto per decorrenza del termine temporale la propria validità, circostanza che ha reso necessario l'intervento legislativo attuato attraverso la L. 66/2001 che, all'art. 1 c. 2, ha opportunamente previsto che “Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario”. Ciò ha consentito di neutralizzare il rischio di una sopravvenuta illegalità delle stazioni radiofoniche per decadenza del decreto concessorio che ne consentiva l'attività. La predetta novella ha altresì ridefinito l'ambito locale attraverso la previsione all'art. 2-quater che statuiva che “Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale possono irradiare il segnale fino ad un massimo di quattro regioni al nord ovvero cinque regioni al centro e al sud, purché le stesse siano limitrofe e la popolazione complessivamente servita non superi i quindici milioni di abitanti”. Successivamente, la L. 112/04 ha ulteriormente raffinato (semplificandolo) tale principio giuridico con l'art. 24 c. 4 che ha così disposto: “All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti». Discende da ciò che, pur apparendo scontato che l'ambito diffusivo massimo delle radio locali è determinato esclusivamente dalla somma degli abitanti illuminati nei vari bacini serviti (es. 10.000.000 in Lombardia, 3.000.000 nel Lazio, 2.000.000 nella Sicilia), s'incardinano frequentemente presso numerose procure della Repubblica procedimenti penali per asserita violazione dell'art. 98 c. 4 Decreto Legislativo 259/2003 (“Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni”) che, basandosi su errati presupposti di diritto, determinano un notevole quanto inutile dispendio in termini di risorse anche economiche a carico dello Stato e degli operatori.

Emendamento

Art. 24 c. 3 aggiungere al termine il seguente capoverso: *“Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di proseguire nell’esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti”*.

Ratio: la puntualizzazione ha l’obiettivo di uniformare il complessivo disposto normativo tra radio e televisioni locali, posto che, allo stato, le tv godono di una deroga iniquamente non concessa al medium radiofonico. Detta iniquità rischia di conseguire un’ulteriore distonia con l’approvazione da parte del Senato della proposta di modifica n. 16.10 al d.d.l. n. 1819, con la quale la Commissione ha previsto di inserire dopo il c. 4 il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la lettera p) è sostituita dalla seguente: "p) ambito locale televisivo, l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato 'regionale' o 'provinciale' quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione 'ambito locale televisivo riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale'». Tale formulazione del concetto giuridico di ambito locale introduce pertanto una fortissima, quanto immotivata, sperequazione tra televisioni e radio locali, sicché, se è giusto e sacrosanto che l'imprenditorialità televisiva locale non venga inutilmente compressa, consentendo ai soggetti che ne hanno possibilità e volontà di sviluppare aziende aventi dignità diffusiva in grado di consentire loro di assurgere al ruolo di competitori di pochissime strutture nazionali che ormai fagocitano gran parte del mercato pubblicitario e dell’utenza, altrettanto essenziale è che analoghe possibilità di sviluppo vengano assentite alle stazioni radiofoniche. Diversamente, si introdurrebbero limitazioni ingiustificate alla concorrenza che sarebbero inevitabilmente censurate dall’Antitrust, se non addirittura giudizialmente impugnate alla prima occasione utile per palese incostituzionalità.

Emendamento

Art. 24 aggiungere comma 4: *“Un medesimo soggetto non può detenere più di sette concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora in ambito locale. E’ consentita la programmazione anche unificata fino all’intero arco della giornata”*.

Ratio: la puntualizzazione ha l’obiettivo di uniformare il complessivo disposto normativo tra radio e televisioni locali, posto che, allo stato, la norma non chiarisce quante possano essere le emittenti radio poste in capo allo stesso soggetto giuridico. La precisazione ripristina l’originario limite fissato dal legislatore del 1990 (L. 223/90).

Emendamento

Art. 27 c. 4 aggiungere dopo la parola *“trasferimento”*: *“indipendentemente dall’esito del ricorso in sede di giurisdizione amministrativa”*.

Ratio: la puntualizzazione permette di risolvere un numero elevatissimo di contenziosi amministrativi e giudiziari insorti in conseguenza della non chiara formulazione della citata norma

Emendamento

Art. 28 c. 4 aggiungere al termine il seguente capoverso: *“Si applicano le disposizioni di cui all’art. 3 c. 6 ter L. 80/2005”*. (silenzio assenso)

Ratio: l'integrazione introduce l'istituto del silenzio-assenso già applicato in moltissimi ambiti dei procedimenti amministrativi, al fine di superare l'enorme ritardo accumulato dagli Ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni nell'evasione delle istruttorie. Infatti, a causa di una fortissima congestione dell'attività degli organi periferici del Ministero delle Comunicazioni gli stessi non sono in grado di evadere le numerose istanze inoltrate dalle emittenti radiotelevisive al fine di conseguire quelle autorizzazioni per le quali hanno titolo al conseguimento e hanno natura di essenzialità per l'attività. In relazione a quanto precede, posto che la L. 80/2005, all'art. 3 c. 6 ter, ha esteso, ai fini di una più efficace risposta della Pubblica Amministrazione alle richieste del cittadino, le previsioni dell'istituto del silenzio assenso, riducendo i settori in cui tale istituto non esplica i suoi effetti e nonostante il settore delle telecomunicazioni e della radiodiffusione in particolare non risulti tra quelli esclusi dal predetto istituto, il Ministero delle Comunicazioni persiste immotivatamente nel disattendere l'applicazione. Va osservato infine che confermando expressis verbis l'applicazione del principio del silenzio-assenso ex art. 3 c. 6 ter L. 80/2005 alle istanze avanzate dalle emittenti radiotelevisive sotto la relativa egida, rimarrebbe comunque salva la facoltà della P.A. di intervenire in qualsiasi momento in caso di accertata insussistenza dei presupposti di legge per il conseguimento dell'autorizzazione assentita attraverso il precitato istituto.

Emendamento

Art. 30 aggiungere comma 1 bis. *“Decorsi 24 mesi dall'attivazione degli impianti di cui al precedente comma 1, le emittenti locali oggetto di ripetizione da parte degli enti di cui al medesimo comma, previo assenso degli stessi, potranno avanzare istanza al Ministero delle Comunicazioni per l'inserimento dei ripetitori attivati nella relativa consistenza impiantistica”.*

Ratio: la puntualizzazione ha lo scopo di semplificare e rendere più funzionale la gestione dei microimpianti per servizi le comunità locali disagiate dal punto di vista del servizio radiotelevisivo, sgravando gli enti locali sotto il profilo tecnico, logistico ed economico.

Emendamento

Art. 42 c. 1 lettera e), aggiungere al termine il seguente capoverso: *“ Alle emittenti locali è consentita l'attivazione di microimpianti destinati a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza di un connesso all'impianto principale regolarmente censito, purché:*

- 1) non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco;*
- 2) per tali impianti sia avanzata istanza al Ministero delle Comunicazioni corredata da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata;*
- 3) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;*
- 5) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;*

Ratio: la puntualizzazione ha lo scopo di ottimizzare la copertura delle emittenti nelle aree oscurate dal punto di vista orografico.

Richieste di modifiche al decreto legislativo 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)

Emendamento

Art. 98 c. 4 aggiungere al termine il seguente capoverso: *“Nel caso di radiodiffusione sonora e televisiva locale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00”*

Ratio: la puntualizzazione ha lo scopo di evitare la promozione di azioni penali del tutto inopportune nel caso di concessionari per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale

COMITATO RADIO TV LOCALI Il Direttivo